

Pubblicato il 16/01/2024

N. 00133/2024 REG.PROV.CAU.
N. 06119/2023 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6119 del 2023, proposto da

Omissis, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG Omissis, rappresentato e difeso dall'avvocato R. D. V., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Omissis, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Omissis;

nei confronti

Omissis, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati D. V., G. V., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento/comunicazione recante la dizione "esclusione per anomalia", non pervenuta della procedura ME.PA., di cui non si ha conoscenza nel contenuto;

- dell'intera procedura (ME.PA. RDO n. 3869009) d'appalto CIG: Omissis "Richiesta di offerta per l'affidamento mediante RDO, ai sensi dell'art. 49 D.lgs. n. 36/2023, del servizio di guardiania armata dei locali della Omissis e Omissis, siti nella struttura demaniale di via Omissis";

- del provvedimento di aggiudicazione, dal contenuto non conosciuto, in favore della Omissis. – sede legale: Via Omissis e sede operativa: Omissis

- di tutti gli altri atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, comunque lesivi della posizione giuridica della ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Omissis e di Omissis;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella Camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2024 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto al sommario esame della presente fase cautelare collegiale, che il ricorso sia sostenuto dal prescritto *fumus* di fondatezza quanto meno con riferimento al dedotto mancato inoltrare alla ricorrente (e, comunque al mancato ricevimento da parte della stessa), di apposita specifica comunicazione della pronunciata esclusione dall'aggiudicazione – non dalla gara - per asserita anomalia della sua offerta;

Reputata, più in particolare, come delibato in sede di emissione del Decreto cautelare presidenziale n. 2481 del 2023, condiviso dal Collegio nelle argomentazioni e nella consequenziale statuizione, la sussistenza del *fumus boni iuris* in relazione alla mancata indicazione – nella lettera di invito (“*La procedura sarà aggiudicata all’esito della verifica sulle eventuali offerte anomale, ex art. 110 comma 2 del medesimo D. lgs. 36/2023*”) e nel bando di gara/capitolato tecnico (“*La procedura sarà aggiudicata all’esito della verifica sulle eventuali offerte anomale*”), relativi all’appalto in controversia – dell’esclusione automatica delle offerte anomale, ex art. 54, co. 1, d. l.vo 36/2023 (“*1. Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall’articolo 110, prevedono negli atti di gara l’esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (...)*”), e delle ulteriori indicazioni, ex art. 54, co. 2, primo alinea, dello stesso d. l.vo (“*2. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l’individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell’allegato II.2, ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell’allegato II.2*”), indicazioni prima facie non surrogabili, *sic et simpliciter*, per effetto di quanto rappresentato dalla stazione appaltante nella comunicazione inviata alla ricorrente in data 27.12.2023 (“*L’esclusione dalla RDO ad inviti è avvenuta ai sensi degli artt. 110 comma 2 e 54 comma 2 del D. lgs. n. 36/2023, secondo il metodo di calcolo negli atti di gara sorteggiandolo, tra quelli compatibili, in sede di valutazione delle offerte*”); Ritenuta *in re ipsa* l’esistenza del periculum in virtù dello stadio della procedura di gara.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) Accoglie la domanda cautelare e per l'effetto:

a) sospende il provvedimento di esclusione impugnato.

b) Fissa per la trattazione del merito del ricorso l'Udienza pubblica del 20 marzo 2024, ore di rito.

Condanna l'Amministrazione appaltante al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 700,00 (settecento/00) oltre accessori di legge.

La presente Ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella Camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2024 con l'intervento dei Magistrati:

Paolo Severini, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore

Rita Luce, Consigliere

L'ESTENSORE

Alfonso Graziano

IL PRESIDENTE

Paolo Severini

IL SEGRETARIO